

CAMERA DEI DEPUTATI N. 558

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LAVAGNO

Disposizioni per la bonifica degli immobili pubblici
e privati dall'amianto

Presentata il 27 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai conclamato che l'amianto rappresenta nel nostro Paese un relevantissimo problema. Un problema di salute pubblica, un problema umano, economico e scientifico per la necessità di curare i malati, di risarcire le vittime e di bonificare i siti contaminati; ed è quindi problema politico e di messa a punto legislativa.

La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante « Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto », ha disposto il divieto di produzione e utilizzo di manufatti contenenti amianto ha individuato le misure previdenziali per i lavoratori esposti e indicato la normativa e le procedure affinché si dia attuazione all'opera di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto con il concorso e il coinvolgimento delle

regioni, delle aziende sanitarie locali, degli enti locali e dei privati.

Quest'ultima e decisiva parte della normativa è in larga parte inattuata e si impone una nuova iniziativa legislativa per dare impulso e per imprimere un'accelerazione all'opera di disinquinamento e di bonifica, che diventa sempre più urgente stante il degrado dei manufatti contenenti amianto disseminati in tutto il territorio nazionale.

La presente proposta di legge detta una serie di misure articolate in norme incentivanti gli interventi di eliminazione dell'amianto, la cui efficacia si estende a un decennio, e norme sanzionatorie, trascorso il decennio, per i casi di mancato adeguamento. In particolare:

1) si accrescono considerevolmente le agevolazioni fiscali per i privati per inter-

venti di recupero edilizio volti ad eliminare manufatti contenenti amianto;

2) si istituisce un Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici;

3) attraverso lo strumento della relazione al Parlamento e le conferenze annuali sull'applicazione della legge n. 257 del 1992 viene stabilito un programma impegnativo per la verifica dell'opera di bonifica con la responsabilità dei soggetti pubblici interessati;

4) al termine del decennio previsto all'articolo 1, nel quale è riconosciuto il diritto all'erogazione di agevolazioni fiscali speciali, la nuova normativa prevede che la presenza di manufatti di cemento amianto o comunque contenenti amianto esposto ad usura sia punita dall'autorità pubblica preposta con sanzioni amministrative e con il sequestro del manufatto; si prevede, altresì, l'obbligo della rimozione e dello smaltimento dell'amianto presente, a spese del proprietario dell'immobile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Agevolazioni fiscali).

1. La detrazione fiscale di cui all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuta, con una maggiorazione di 15 punti percentuali, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti a eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici privati, attraverso appositi procedimenti di rimozione o di inertizzazione, secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 22 ottobre 1999.

2. Agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuta l'agevolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

3. Le agevolazioni tributarie di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute per le spese sostenute nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di accertamento e di segnalazione alle competenti aziende sanitarie locali dello stato di conservazione dei beni contenenti amianto negli immobili. Le aziende sanitarie locali verificano l'attendibilità delle

suddette segnalazioni e la congruità degli interventi previsti.

ART. 2.

(Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici).

1. È istituito un Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici volto al finanziamento degli interventi finalizzati a eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici, attraverso appositi procedimenti di rimozione o di inertizzazione, secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 22 ottobre 1999.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma di interventi pluriennali per la realizzazione degli interventi di risanamento di cui alla presente legge, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici, delle strutture ospedaliere, delle caserme e degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni.

3. Ai fini della presente legge, il Fondo di cui al comma 1 è dotato di risorse finanziarie pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

ART. 3.

(Relazione al Parlamento. Conferenza nazionale).

1. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione

sullo stato di attuazione della presente legge e della legge 27 marzo 1992, n. 257, con particolare riguardo allo stato di elaborazione, adozione e aggiornamento dei piani regionali e dei relativi censimenti di cui all'articolo 10 della legge n. 257 del 1992, nonché degli interventi di rimozione dell'amianto e di tutela dell'ambiente di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 257 del 1992.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i dieci anni successivi la conferenza nazionale di cui all'articolo 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è organizzata annualmente. In sede di prima attuazione della presente legge, la conferenza nazionale è organizzata entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Sanzioni).

1. Qualora, allo scadere del decennio di cui all'articolo 1, comma 3, in un edificio pubblico o privato sia accertata la presenza di amianto non trattato secondo le procedure definite con il decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 1, al proprietario, salvo che il fatto non costituisca reato, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in ragione della quantità di fibre rinvenute e dello stato di conservazione dell'edificio. La sanzione è irrogata dal sindaco in qualità di autorità sanitaria del comune sulla base degli accertamenti eseguiti dall'azienda sanitaria locale.

2. Con il provvedimento che irroga la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, sono altresì disposti il sequestro del manufatto, nonché la rimozione e lo smaltimento dell'amianto presente, a spese del proprietario dell'immobile.

3. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottata una tabella per la determinazione

degli importi delle sanzioni di cui al comma 1, secondo i criteri ivi indicati.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, determinato in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA



17PDL0059460